



Comune di Ascoli Piceno

"Medaglia d'oro al valor militare"

Assessorato Bilancio e Programmazione economica
Servizio Tributi e Tariffe

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 - D. Lgs. 28 dicembre 1993 n. 506)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 28 dicembre 1994 esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Ascoli Piceno in seduta del 27/01/95 prot. n. 345/RAG.

Il presente Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 20/2/1995 al 7/3/1995 per 15 giorni consecutivi.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, del 9/5/2011, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 13/6/2011 al 28/6/2011 per 15 giorni consecutivi.

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto con tenuta nel Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche e anche mediante invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art.3, comma 3, del D.L. precitato.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla 111 classe, in base alla popolazione residente al 31/12/1992, quale risulta dai dati statistici ufficiali (abitanti n. 53.160).

ART. 3 - Categorie delle località e maggiorazione tariffaria

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Ascoli Piceno sono suddivise, in relazione all'importanza che rivestono sotto il profilo pubblicitario, in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. Appartengono alla categoria speciale le località individuate nelle vie elencate nell'allegato "B". La superficie complessiva delle suddette località non è superiore al trentacinque per cento (35%) di quella dei centri abitati comunali di cui all'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.

3. Alla pubblicità ed alle affissioni aventi carattere commerciale effettuate nelle località appartenenti alla categoria speciale è applicata la maggiorazione tariffaria del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale.

4. La restante parte del territorio comunale, non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2, è da considerarsi categoria normale.

ART. 4 - Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossioni dell'imposta e del diritto

1. La gestione del servizio affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto, può essere affidata in concessione ai soggetti indicati all'art. 25, del D.Lgs n. 507/93, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

2. In caso di gestione diretta il Funzionario Responsabile, cui spettano le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D.Lgs n. 507/93, è designato con deliberazione della Giunta Comunale. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

ART. 5 - Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il termine previsto dall'art. 3, comma 5' del D.Lgs. 507/93.

ART. 6 - Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio sulle pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre che la vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 7 - Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 8 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. E' fatta salva la competenza del Comune di Ascoli Piceno di definire o approvare le tipologie e le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 9 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 53.160 unità registrata al 31/12/1992, non deve essere inferiore a mq. 954, corrispondente a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a n. 1362 fogli del formato cm 70x100.
2. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq 4.000 corrispondenti a n. 5.714 fogli di cm. 70x100, con la possibilità di un ulteriore incremento complessivo del 30% pari ad una superficie totale di mq 5.200 pari a n. 7.428 fogli di cm. 70x100.
3. La superficie indicata al comma 1 potrà essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti nei limiti di cui al comma 2.

4. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio, non potrà superare il 50% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.

5. La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti.

6. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associati, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

ART. 10 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per l'80% alle affissioni di natura commerciale. Gli impianti destinati alle affissioni, di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, sono individuati da apposito contrassegno.

2. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni adibiti all'esposizione di messaggi di carattere commerciale, installati in categoria speciale, non supera la metà della superficie complessiva destinata a tale tipo di affissioni.

ART. 11 - Piano generale degli impianti

1. L'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali competenti, nei limiti previsti dalle norme di legge vigenti e dal presente Regolamento.

2. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari dovrà, essere approvato dalla Giunta Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, alla circolazione e al traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

ART. 12 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 8 e 9, e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 11, la Giunta Comunale può concedere a privati, la possibilità di collocare su aree comunali impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, con l'indizione di apposita gara qualora pervengano richieste concorrenti.

2. La concessione, di cui al comma 1, è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. come, ad esempio: spese, modalità di tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili.

3. E' altresì ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non aventi contenuto commerciale ad Enti od Associazioni non aventi finalità di lucro, da collocarsi su beni privati di

cui abbiano la disponibilità e previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione. Nei suddetti spazi autorizzati possono essere affissi manifesti aventi contenuto commerciale riguardante esclusivamente iniziative poste in essere dagli Enti o Associazioni medesime, pena la revoca dell'autorizzazione: in questo caso l'affissione è sottoposta alle norme relative all'effettuazione della pubblicità di cui al CAPO III del presente Regolamento. Sono fatte salve le situazioni attualmente esistenti fino alla scadenza delle relative autorizzazioni e/o concessioni.

ART. 13 - Autorizzazioni

1. La effettuazione della pubblicità realizzata attraverso la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre, subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal Vigente Regolamento Edilizio, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta e nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di nuovo codice della strada.

2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata, previa indicazione sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

La pubblicità fonica è vietata salvo per particolari messaggi di pubblica utilità, previa specifica autorizzazione sindacale.

3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a. pubblicità temporanea visiva c/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b. pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

4. L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale.

5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. Qualora l'installazione di impianti pubblicitari avvenga su suolo pubblico o destinato ad uso pubblico, oltre all'autorizzazione di cui ai precedenti punti, il richiedente è tenuto a premunirsi delle previste concessioni di suolo pubblico regolate dal vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico".

7. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque ed a chiunque, in qualsiasi tempo e sede per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

ART. 14 - Anticipata rimozione.

- i. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 15 - Divieti e Limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie e valgono le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di nuovo codice della strada.
2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre Occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 16 - Pubblicità e Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione e ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità per la quale sia stata omessa la dichiarazione, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità.

5. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblica città stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità di leggi o regolamenti.

6. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

7. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il limite prescritto.

8. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D. Lgs. N° 507/1993.

ART. 17 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, oltre alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche se dovuta, e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale.

ART. 18 - Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

2. Gli assiti, le steccate, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i spazi di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni. fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art.9, comma 3, del presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari o riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate, dovuti da parte dei concessionari di suolo pubblico.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

ART. 19 – Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta

1. La legge (D.Lgs 15/11/1993, n' 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta, (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12). la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la

pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente- La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su Apposite Strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

3. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 15111/1993 n° 507, s'intende lo scambio dei beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetti che, per natura o statuto, non si prefiggono scopo di lucro.

4. Modalità di applicazione dell'imposta:

a. costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;

b. ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevando tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;

c. è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n° 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;

d. se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

5. Dichiarazione:

a. non costituisce nuova pubblicità ai fini del pagamento dell'imposta il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;

b. il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;

c. la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

6. Pagamento dell'imposta:

a. l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titoli di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune;

b. il contribuente é tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;

c. per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

7. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre ai dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 20 - Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

ART. 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 6 da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 22 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 dei D.Lgs. n' 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 dei D.Lgs. precitato.

ART. 23 - Pubblicità fonica

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n' 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni, di natura istituzionale, sociale, nonché commerciale, effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Ascoli Piceno, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 25 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente degli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 15/1111993 n° 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo

vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D.Lgs. n°507/1993 anche i manifesti che, pur riportando la indicazione di altri soggetti riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione sia richiesta dal Comune medesimo.

3. Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Servizio Pubblicità e Affissioni contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Servizio Pubblicità e Affissioni.

ART. 26 - Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al Servizio Pubblicità e Affissioni apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e, in caso di affissione di natura commerciale, anche il numero degli stessi da posizionare in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

2. Qualora la richiesta di affissione pervenga da parte di Enti Pubblici vincolati a particolari procedure amministrative che non rendano possibile effettuare il pagamento contestualmente alla richiesta di affissione, il Servizio Pubblicità e Affissioni dovrà ugualmente effettuare l'affissione, salvo applicare comunque la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n° 507/1993 e gli eventuali interessi.

ART. 27 - Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza alla commissione spedita per prima e, a parità di data di spedizione, a chi richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.

3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione se non ancora eseguita.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. Eventuali reclami concernente l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre le scadenze del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine, anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di escussione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 28 - Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n° 50711993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 29 - Riduzioni ed esenzioni

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo o dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.

2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.

3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

ART.

30 - Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ecc." si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n° 50711993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

3. L'entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, sarà determinata dal Sindaco, con propria ordinanza, previa deliberazione della Giunta Comunale atta a determinare l'importo minimo e massimo della sanzione stessa.

4. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

ART. 31 - Riscossione

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4 del D.Lgs. n° 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre 6 calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuta essere presentata.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 no 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990 n° 142, 6 pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ART. 34 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.

**Individuazione delle località comprese nella categoria speciale
di cui all’art. 3 del regolamento**

Tale allegato, così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, del 9 maggio 2011, con effetto dall’1/1/2011, è costituito dalle seguenti tavole:

- *Tavola 1 - zona Centro Storico e quartieri limitrofi*
- *Tavola 2 - zona industriale Castagneti – Marino del Tronto*
- *Tavola 3 -zona industriale Campolungo*

parti integranti e sostanziali dello stesso regolamento.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 - Decreto Legislativo 28 dicembre 1993 n. 506)

INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA' DELLA CATEGORIA SPECIALE DI CUI ALL'ART 3 DEL REGOLAMENTO ALLEGATO B

TAVOLA 1 - ZONA CENTRO STORICO E QUARTIERI LIMITROFI

ELABORAZIONI:

Ing. Maurizio Piccioni

COLLABORAZIONE:

Servizio Tributi

Ufficio Toponomastica

IL DIRIGENTE:

Dott.ssa Cristina Mattioli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott.ssa Isabella Paci

IL SINDACO:

Avv. Guido Castelli

L'ASSESSORE AL BILANCIO:

Dott. Valentino Tega

DATA:



SCALA 1: 5.000

Legenda

 PERIMTRAZIONE LOCALITA' CATEGORIA SPECIALE

NB: GLI IMPIANTI PUBBLICITARI POSIZIONATI SU AREE ATTIGUE DI DIVERSA CATEGORIA VENGONO CONSIDERATI INTERAMENTE IN CATEGORIA SPECIALE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 - Decreto Legislativo 28 dicembre 1993 n. 504)

INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA' DELLA CATEGORIA SPECIALE DI CUI ALL'ART 3 DEL REGOLAMENTO ALLEGATO B

TAVOLA 2 - ZONA INDUSTRIALE CASTAGNETI - MARINO DEL T.

ELABORAZIONI:

Ing. Maurizio Piccioni

COLLABORAZIONE:

Servizio Tributi

Ufficio Toponomastica

IL DIRIGENTE:

Dott.ssa Cristina Mattioli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott.ssa Isabella Paci

IL SINDACO:

Avv. Guido Castelli

L'ASSESSORE AL BILANCIO:

Dott. Valentino Tega


DATA:

SCALA 1: 5.000


Legenda

PERIMETRAZIONE LOCALITA' CATEGORIA SPECIALE

NB: GLI IMPIANTI PUBBLICITARI POSIZIONATI SU AREE ATTIGUE DI DIVERSA CATEGORIA VENGONO CONSIDERATI INTERAMENTE IN CATEGORIA SPECIALE



INQUADRAMENTO TERRITORIALE



IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Legislativo 15 novembre 1983 n. 587 - Decreto Legislativo 28 dicembre 1992 n. 509)

INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA' DELLA CATEGORIA SPECIALE DI CUI ALL'ART 3 DEL REGOLAMENTO ALLEGATO B

TAVOLA 3 - ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO

ELABORAZIONI:

Ing. Maurizio Piccioni

COLLABORAZIONE:

Servizio Tributi

Ufficio Toponomastica

IL DIRIGENTE:

Dott.ssa Cristina Mattioli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Isabella Paci

IL SINDACO

Avv. Guido Castelli

L'ASSESSORE AL BILANCIO


Dott. Valentino Tega

DATA

SCALA 1: 5.000

Legenda

 PERIMETRAZIONE LOCALITA' CATEGORIA SPECIALE



INQUADRAMENTO TERRITORIALE



NB: GLI IMPIANTI PUBBLICITARI POSIZIONATI SU AREE ATTIGUE DI DIVERSA CATEGORIA VENGONO CONSIDERATI INTERAMENTE IN CATEGORIA SPECIALE